

TRASFERITA E DISTACCO DEL LAVORATORE: RIMBORSI A CONFRONTO

La **trasferta** è lo spostamento provvisorio del lavoratore in una località diversa da quella in cui svolge normalmente la propria attività, a causa di esigenze aziendali transitorie e contingenti: il contratto non subisce modifiche, è possibile che vengano riconosciuti al lavoratore indennità e rimborso spese. Dal punto di vista fiscale, è regolamentata dall'art. 51, co. 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir):

- l'**indennità forfettaria** non fa reddito imponibile fino a 46,48 euro giornalieri se nel territorio nazionale e fino a 77,47 euro se all'estero, sempre al netto delle spese di viaggio e trasporto;
- il **rimborso spese** analitico per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, ecc. non concorre a formare reddito fino a 15,49 euro giornalieri su territorio nazionale e 25,82 euro all'estero;
- il **rimborso misto** (analitico delle spese + indennità di trasferta) prevede la riduzione di 1/3 per l'indennità forfettaria in caso di rimborso spese di alloggio o vitto e di 2/3 in caso di rimborso spese di entrambe le voci.

Il **distacco** si realizza invece, secondo il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,

“quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Lavoratore distaccato residente in Italia. Ai fini della **tassazione** sarà soggetto alla tassazione italiana. Come previsto dall'art. 51 del Tuir, co. da 1 a 8, la **base imponibile** è determinata dall'**indennità** di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti e dagli **assegni** di sede e di altre indennità percepite per servizi prestati all'estero. Le prime voci elencate subiscono, per il primo anno, un **regime speciale** in occasione di un trasferimento dalla sede di lavoro e non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% fino a 1.549,37 euro per i trasferimenti in Italia e 4.648,11 euro per quelli verso o di ritorno dall'estero. Secondo il co. 8 del citato articolo, se il dipendente ottiene assegni di sede e altre indennità per servizi svolti all'estero e percepiti per compensare il disagio del dipendente, può accedere a un **regime agevolato** secondo cui l'indennità concorre alla formazione della base imponibile per il 50% dell'ammontare.

Se la permanenza all'estero supera **183 giorni in 12 mesi** con requisiti di continuità ed esclusività, la retribuzione del lavoratore è definita a partire dalle **retribuzioni convenzionali** indicate ogni anno da un decreto interministeriale del ministero del Lavoro e dell'Economia. Lavoratore distaccato non residente in Italia. I redditi prodotti fuori dall'Italia non concorrono a costituire la base imponibile. Dal punto di vista previdenziale, i contributi vanno pagati diversamente se il Paese estero ha o meno un accordo con l'Italia circa la sicurezza sociale. In caso affermativo la base imponibile previdenziale si calcola seguendo i co. da 1 a 8, art. 15, Tuir, in caso negativo si calcolano in base alle retribuzioni convenzionali, come previsto dalla L. 398/1987.



Indennità e rimborsi spese dei dipendenti in trasferta

Al lavoratore dipendente inviato in trasferta o destinato occasionalmente e temporaneamente a svolgere le proprie mansioni in altro luogo rispetto alla sede di lavoro spettano **indennità di trasferta e rimborsi spese**. Il diritto scatta per l'allontanamento dalla sede di lavoro abituale e non per le spese di viaggio vere e proprie.

I rimborsi spese di **trasferte nello stesso Comune** sono imputabili in capo al dipendente ad eccezione di quelle di trasporto comprovate da documentazione rilasciata dal vettore.

Per le **trasferte fuori comune** (rispetto alla sede abituale di lavoro, distanti almeno 10 km), il rimborso può avvenire in tre modi: rimborso a piè di lista, rimborso forfettario e rimborso misto.

Nel **rimborso a piè di lista** tutte le spese sostenute vengono riassunte in una specifica nota e analiticamente rimborsate dal datore di lavoro. I giustificativi di spesa devono risultare emessi nel luogo e nei tempi della trasferta. Tali somme non costituiscono reddito tassabile per il lavoratore. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili per l'impresa nel limite massimo giornaliero di euro 180,75 per trasferte nazionali ed euro 258,22 per quelle all'estero.

Il **rimborso forfettario** è un'indennità prestabilita corrisposta a prescindere dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente. Per l'impresa sono interamente deducibili senza alcun limite; per il dipendente non sono imponibili entro il limite di euro 46,48 al giorno per trasferte in Italia ed euro 77,47 al giorno per trasferte all'estero. Tali importi vanno considerati al netto delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate. La quota eccedente tale limite è considerata di natura retributiva.

Con il **rimborso misto** le indennità nei limiti degli importi previsti per il rimborso forfettario vengono ridotti di un terzo ma vengono riconosciuti al dipendente il rimborso delle spese di vitto e quelle di alloggio. Se l'azienda rimborsa sia le spese di vitto sia quelle di alloggio, gli importi vengono ridotti di due terzi.

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI
TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: info@gammasrl.net PEC: luigi.nonnato@pec.commercialisti.it